

## MEMORIA INCONTRO 22.04.2025

### IL PROBLEMA EMERGENTE

L'avvento e la rapida evoluzione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) rappresentano oggi una minaccia concreta per il settore del doppiaggio italiano. Le IA generative sono ormai in grado di clonare voci, riprodurre intonazioni e simulare performance vocali con un livello di verosimiglianza sempre più elevato. Questa evoluzione tecnologica, se non adeguatamente regolamentata, rischia di generare molteplici problematiche:

1. **Sostituzione dei professionisti:** Le produzioni potrebbero optare per soluzioni di doppiaggio artificiale a basso costo, con il risultato di escludere i professionisti del settore, privandoli della loro fonte di reddito. Ciò genererebbe gravi ricadute occupazionali e una conseguente contrazione del gettito contributivo
2. **Depauperamento culturale:** Il ricorso al doppiaggio sintetico comprometterebbe la qualità artistica dell'opera, eliminando le sfumature interpretative, la sensibilità emotiva e la ricchezza espressiva che solo la voce umana, frutto del talento e dell'esperienza, può offrire.
3. **Frode ai danni del pubblico:** L'assenza di trasparenza sull'impiego dell'IA nel doppiaggio configura una vera e propria forma di inganno ai danni degli spettatori, i quali verrebbero esposti a contenuti artificiali spacciati per autentici, senza essere messi nelle condizioni di operare una scelta consapevole. Si tratta di una deriva particolarmente allarmante, che mina il rapporto di fiducia tra pubblico e industria culturale.
4. **Appropriazione indebita dell'identità vocale:** L'utilizzo non autorizzato di voci clonate tramite IA rappresenta una violazione dei diritti della personalità dei doppiatori. A tal proposito, l'art. 4, par. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) definisce i **dati biometrici** come *“i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, come l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”*. Sebbene la voce non sia espressamente menzionata, essa può rientrare tra i dati biometrici laddove venga trattata tecnicamente per identificare univocamente un individuo, come ribadito anche dal Garante per la protezione dei dati personali. Ancora più rilevante, in materia di intelligenza artificiale, è la definizione<sup>1</sup> **“dati biometrici” contenuta nel Regolamento UE 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale<sup>2</sup>** (il cosiddetto “AI Act”), che è più ampia rispetto a quella prevista dal GDPR e comprende senz'altro la voce. Secondo l'AI Act, infatti, per dati biometrici si intendono: *“i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici”*. A differenza del GDPR, **la definizione fornita dall'AI Act non richiede**

---

<sup>1</sup> Art.3(34) del Regolamento

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=it>



**che tali dati consentano o confermino l'identificazione univoca della persona interessata.** Come chiarito dalla Commissione Europea, tale distinzione rende la nozione di dato biometrico più ampia e inclusiva, comprendendo qualsiasi caratteristica personale che, attraverso un trattamento tecnico, possa generare dati biometrici, **inclusa la voce.**

## LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO REGOLATORIO

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene indispensabile un intervento normativo urgente che tuteli il settore del doppiaggio italiano e garantisca la trasparenza nei confronti del pubblico. Tale intervento dovrebbe articolarsi nei seguenti punti:

### 1. Tutela del consenso esplicito

È imprescindibile introdurre, nell'ordinamento nazionale, disposizioni normative **chiare e vincolanti** che subordinino **qualsiasi utilizzo dell'identità vocale di un artista – e, in particolare, dei doppiatori professionisti – mediante tecnologie di Intelligenza Artificiale alla prestazione di un consenso esplicito, libero, informato e specifico.**

Tale modello, più conforme ai principi di autodeterminazione e dignità della persona, impone che **l'utilizzo della voce o della sua riproduzione sintetica sia possibile esclusivamente a seguito di un'autorizzazione preventiva e formale** da parte dell'interessato, con piena consapevolezza delle implicazioni artistiche, giuridiche ed economiche.

Di conseguenza, la normativa nazionale dovrà prevedere **l'introduzione di una disposizione che dichiari la nullità delle clausole contrattuali che contemplano la cessione generale di tutti i diritti di utilizzazione relativi alla prestazione artistica, compreso il diritto di utilizzare la voce del doppiatore per finalità di *text and data mining* e creazione di voci sintetiche.** Un simile utilizzo, infatti, è distinto e autonomo rispetto allo sfruttamento dell'opera artistica nell'ambito della quale il doppiatore ha prestato la propria prestazione.

Il consenso per l'utilizzo della voce al fine dell'addestramento dell'Intelligenza Artificiale deve essere prestato in forma separata, per iscritto, accompagnato da un'informativa dettagliata contenente:

- finalità e contesto di utilizzo,
- durata, modalità tecniche e limiti geografici,
- eventuali soggetti terzi coinvolti,
- tecnologie di IA utilizzate per la clonazione vocale;

A tale consenso deve necessariamente associarsi un **adeguato riconoscimento economico**, proporzionato all'entità e al valore dell'utilizzo, in coerenza con i principi generali sul diritto d'autore, i diritti connessi e la valorizzazione della prestazione artistica.

In tale prospettiva, sebbene la Direttiva (UE) 2019/790 (Direttiva Copyright) preveda la possibilità per gli artisti di **opporsi all'utilizzo delle proprie opere per finalità di *text and data mining*** tramite

meccanismi di **opt-out** (art. 4, par. 3), si ritiene che nel caso dell'identità vocale – bene altamente personale e **dato biometrico** ai sensi delle norme menzionate – sia **indispensabile prevedere un regime più stringente**, fondato sul **consenso espresso come condizione necessaria e sufficiente per qualunque trattamento**.

Il principio dell'**opt-in** consente di garantire il pieno controllo dell'artista sulla propria voce e di prevenire fenomeni di sfruttamento non autorizzato, appropriazione indebita o espropriazione economica della propria identità vocale.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'introduzione di una disciplina che:

- **riconosca la voce quale elemento non trasferibile dell'identità personale e bene giuridicamente tutelato;**
- **preveda il requisito del consenso espresso per ogni forma di clonazione o utilizzo tramite IA**, anche a fini sperimentali, creativi o promozionali;
- **vieti qualsiasi utilizzo automatizzato o generativo della voce in assenza di autorizzazione scritta**, anche nei casi in cui vi sia stato un precedente contratto di prestazione artistica;
- **garantisca trasparenza nell'uso delle tecnologie generative** e tracciabilità nei metadati delle opere create;
- **associ un equo compenso e forme di tutela contrattuale** a ogni licenza d'uso concessa per scopi legati all'IA.

Questa misura si colloca nel quadro di una regolamentazione etica e sostenibile dell'Intelligenza Artificiale, in linea con i più recenti orientamenti del diritto europeo e internazionale in materia di diritti della persona, creatività e innovazione tecnologica.

## 2. Sanzioni per la frode artistica

Si propone l'introduzione di un sistema sanzionatorio **efficace, dissuasivo e proporzionato** volto a reprimere le condotte illecite connesse all'impiego dell'Intelligenza Artificiale nella creazione di prodotti audiovisivi doppiati, in assenza delle necessarie autorizzazioni e degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

In particolare, si ritiene necessario che il legislatore:

1. **Qualifichi come “frode artistica” la diffusione di opere audiovisive doppiate, in tutto o in parte, mediante tecnologie di Intelligenza Artificiale, senza l'apposizione del segno identificativo prescritto (c.d. bollino IA) e senza un'adeguata informativa rivolta al pubblico.** Tale condotta integra una **violazione del principio di trasparenza**, lede il diritto degli spettatori a una fruizione consapevole dell'opera e costituisce, al contempo, una **forma di concorrenza sleale** ai sensi dell'art. 2598 del codice civile, nei confronti dei professionisti del doppiaggio.
2. **Preveda specifiche sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, sanzioni penali, per l'utilizzo di voci di doppiatori professionisti – o loro derivazioni sintetiche – senza il previo consenso espresso e scritto degli interessati.**
3. **Estenda l'ambito applicativo del sistema sanzionatorio anche a soggetti privati, che – senza autorizzazione – prelevano, manipolano e utilizzano indebitamente le voci di attori e**



doppiatori professionisti attraverso strumenti di clonazione vocale o di generazione tramite IA, per realizzare contenuti video da diffondere online, spesso con finalità lucrative.

In tali casi, l'**illecita appropriazione e alterazione della voce** rappresenta non solo un pregiudizio per la dignità professionale dell'artista, ma anche un **abuso sistematico della sua identità** volto a generare profitto – ad esempio, tramite le piattaforme digitali che monetizzano i contenuti mediante inserzioni pubblicitarie (es. YouTube, TikTok, ecc.).

### 3. Introduzione di un "bollino IA" obbligatorio

Ci sembra opportuna una riflessione sull'Articolo 23 del DDL 1146 in materia di intelligenza artificiale, già passato all'esame del Senato e approvato il 20 marzo scorso, nel quale si dispone l'inserimento nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di un nuovo articolo, il 40-bis. In tale articolo si stabilisce l'obbligo di etichettare i contenuti informativi generati con l'IA tramite **l'inserimento di un elemento o segno identificativo chiaramente visibile e riconoscibile.** Senonché nell'articolo si legge che "l'inserimento del segno identificativo è **escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio.**" Riteniamo che tale esclusione, se applicata indiscriminatamente al settore audiovisivo, rischi di legittimare la commercializzazione sistematica di prodotti digitali presentati come opere dell'ingegno umano, integrando una fattispecie di frode commerciale di vasta portata.

Si propone dunque l'introduzione dell'obbligo di apporre un segno identificativo chiaramente visibile – un cosiddetto "bollino IA" – su **tutte le opere audiovisive che impiegano, in tutto o in parte, tecnologie di Intelligenza Artificiale per la realizzazione del doppiaggio o di altre componenti artistiche.** Tale misura risponderebbe a finalità di trasparenza, tutela del pubblico e difesa del lavoro artistico.

Tale bollino dovrebbe:

- Essere apposto nei titoli di testa e di coda dell'opera
- Essere presente in tutto il materiale promozionale relativo all'opera
- Specificare in modo chiaro e accessibile in quali componenti e in quale misura è stata utilizzata l'IA
- Essere standardizzato a livello nazionale per garantirne l'uniformità e la riconoscibilità immediata.

### 4. Definizione di parametri tecnici e qualitativi

È necessario definire parametri tecnici e qualitativi stringenti cui le produzioni che intendono ricorrere all'intelligenza artificiale debbano attenersi, al fine di garantire che l'impiego di tali tecnologie non si traduca in un mero abbattimento dei costi a discapito della qualità artistica.

## PERCHÉ PARLARE DI FRODE



L'omessa dichiarazione dell'impiego di tecnologie di Intelligenza Artificiale nella realizzazione del doppiaggio di un'opera audiovisiva configura una forma di frode informativa e artistica, con plurimi profili di illiceità:

1. **Violazione del diritto all'informazione del consumatore:** Il pubblico ha diritto a conoscere la natura e l'origine dell'opera fruita. Omettere l'informazione relativa all'uso dell'IA impedisce una fruizione consapevole e lede il principio di trasparenza, sancito dal diritto dei consumatori.
2. **Falsa attribuzione della paternità artistica:** Presentare come opera umana un prodotto generato o modificato artificialmente equivale ad attribuire falsamente la paternità artistica, in violazione dei diritti morali e del principio di autenticità dell'opera.
3. **Inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto culturale:** L'assenza di chiarezza sull'origine artificiale del doppiaggio determina un **indebito vantaggio commerciale**, in quanto il prodotto viene presentato con qualità artistiche che non possiede effettivamente, configurando una forma di **pubblicità ingannevole**.
4. **Concorrenza sleale:** L'utilizzo non dichiarato dell'IA consente l'abbattimento dei costi di produzione, pur mantenendo prezzi e posizionamento commerciale analoghi a quelli delle opere realizzate con il contributo umano. Ciò genera un vantaggio competitivo scorretto e mina il principio di correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.
5. **Reati di frode e sostituzione di persona:** Infine, l'uso di voci clonate può essere utilizzato per commettere reati come la frode o la sostituzione di persona. Ad esempio, i criminali possono utilizzare voci clonate per impersonare altre persone e commettere truffe.

## I BENEFICI DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'introduzione del bollino IA e delle altre misure proposte comporterebbe numerosi vantaggi:

1. **Trasparenza e scelta consapevole:** I consumatori potrebbero operare scelte basate su informazioni complete e veritiere.
2. **Tutela dell'occupazione:** Si garantirebbe la sopravvivenza del settore del doppiaggio professionale, proteggendo posti di lavoro altamente qualificati.
3. **Preservazione dell'eccellenza culturale:** Si tutelerebbe un patrimonio di competenze e tradizioni che rappresenta un'eccellenza riconosciuta del Made in Italy culturale.
4. **Stimolo all'innovazione responsabile:** L'IA potrebbe essere utilizzata come strumento complementare e non sostitutivo del lavoro umano, favorendo un'innovazione tecnologica socialmente responsabile.
5. **Creazione di un modello normativo:** L'Italia potrebbe porsi all'avanguardia nella regolamentazione etica dell'IA in ambito culturale, creando un precedente a livello europeo e internazionale.

## CONCLUSIONI

Il settore del doppiaggio italiano rappresenta un patrimonio culturale inestimabile che rischia di essere gravemente compromesso dall'utilizzo indiscriminato e non regolamentato dell'Intelligenza Artificiale. L'introduzione di un sistema di identificazione obbligatoria per le opere realizzate con IA, unitamente alle altre misure proposte, costituirebbe un passo fondamentale per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico, prevenire frodi artistiche e tutelare l'occupazione e la qualità nel settore.

Si chiede pertanto alla Commissione del Ministero della Cultura di considerare con la massima attenzione la presente proposta e di procedere all'elaborazione di un quadro normativo adeguato che garantisca la tutela del doppiaggio italiano nell'era dell'Intelligenza Artificiale.

Con osservanza,

Daniele Giuliani



**ANAD**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATTORI DOPPIATORI